

Rep. n. del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE

PISCINE COMUNALI UBICATE ALLA VIA BARDINIANA SNC – GROTTE DI

CASTRO (VT)

CIG: 9925621191

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede del Comune di Grotte di Castro, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott....., Segretario del Comune di Grotte di Castro (VT), autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Grotte di Castro, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C), del D.Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

-, nato/a a il, in qualità di

..... del Comune di Grotte di Castro, con sede in

Grotte di Castro (VT) alla Piazza G. Marconi n. 6, codice fiscale 80012170561,

partita IVA 00095730560, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune di

Grotte di Castro, di seguito nel presente atto denominato anche "Concedente",

domiciliato/a per la carica presso la casa comunale, sita in Grotte di Castro (VT)

alla Piazza G. Marconi n. 6 – PEC comunegrottedicastro@legalmail.it,

componente della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante

sono certo;

- il sig., nato a, il, residente a, in nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "....." con sede legale in via - P.IVA/CF:, iscritta alla Camera di Commercio di con n....., PEC, di seguito nel presente atto denominato anche "cessionario", identificato a mezzo carta di identità n, rilasciata il da ed avente scadenza al

PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio comunale n. del, l'organo consiliare, previa approvazione della relazione tecnica ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, ha espresso indirizzi al Settore Tecnico perché espletasse la procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento in concessione della gestione delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro;
- con Determinazione n..... del il Responsabile del Settore Tecnico ha dato impulso alla procedura, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- con la suddetta Determinazione sono stati altresì approvati gli atti di gara;
- espletata la procedura, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.... del, sono stati approvati i verbali di gara, è stato dato atto di aver

positivamente effettuato la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione della gestione delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro a, come sopra generalizzata, per l'importo di € (...../.....), oltre IVA come per legge, da rivalutarsi nella misura del 100% dell'indice ISTAT, per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

- l'aggiudicazione è divenuta efficace in data
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data e che alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- il DURC della Ditta aggiudicataria, recante prot. INPS n..... del risulta regolare;

- il Concessionario risulta iscritto presso con n. (Camera di Commercio/Registro delle Imprese/Albo delle cooperative/CONI etc);

- dalle verifiche sul casellario informatico istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici effettuate in data non sono state individuate annotazioni a carico del concessionario;

- in data si è provveduto ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di - Ufficio Territoriale di la certificazione attestante la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte dirette ed indirette dalla quale non risultano violazioni definitivamente

accertate ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;

- in data sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, i certificati attestanti l'assenza di condanne penali a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

- è stata acquisita in data la certificazione rilasciata dalla BDNA, la quale risulta regolare;

- alla suddetta procedura è assegnato il CIG

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Grotte di Castro, come sopra generalizzato e rappresentato, in virtù della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. del, affida alla Dittanella persona del suo rappresentante legale, Sig., che accetta senza riserva alcuna, la concessione della gestione delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro (VT).

L'impianto sportivo di che trattasi è costituito dalle seguenti strutture:

-Superficie coperta: zona vasche m 40 x 18 mq 720

- Spogliatoi e servizi m 63 x 4,30 mq 270,90

- Area a verde mq 1.200 c.a.

- Parcheggio mq. 800 c.a.

-Vasche n. 2

	-Vasca grande: dim. m 25 x 13	N. 5 corsie
	- Vasca piccola:	dim. 5 x 8
	-Spogliatoi:	n. 2 divisi per sesso
	-W.C.:	n. 2 + 1 per disabili
	-Docce:	n. 2
	-Magazzini:	n. 1 (con accesso dal piano vasca)
	-Infermeria:	n. 1
	-Locale custodi:	n. 1
	-Locale impianti filtraggio.	n. 2
	-Centrale termica:	n. 1
	- Sala d'attesa con chiosco per uso bar di metri 40 circa	
	- Piscina scoperta divisa in tre zone: una zona rettangolare di m 5,00x25,00 ed altezza m	
	1,20 per il nuoto libero, una zona con parete curva e una zona per nuoto bambini di m	
	5,00x7,00 con altezza di 0,90 m.	
	L'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si	
	trova e che il Concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato e trovato idoneo	
	all'uso a cui è destinato.	
	Il Concessionario si impegna ad effettuare lo svolgimento del servizio alle condizioni	
	contenute nel presente contratto, nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato	
	Speciale di Gara e relativi allegati - conservati in copia agli atti del Comune – conosciuti	
	ed accettati dal Concessionario al momento della partecipazione alla procedura di gara	
	come espressamente dichiarato dal medesimo, qui richiamati ed accettati dalle parti a	
	tutti gli effetti di legge. Le parti, in ordine ai succitati atti, dichiarano di avere piena	
	rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro	

contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

L'affidamento della gestione si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente scrittura e di tutto quanto previsto nell'offerta di gara.

Art. 3 – Durata

La durata della concessione è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il contratto, pertanto, avrà decorrenza dal e scadenza il

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la proroga tecnica, su richiesta dell'Ente Concedente e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concessionario.

Laddove l'Ente attivi tale proroga, il concessionario sarà obbligato a proseguire nell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni od a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 4 – Sospensione

Per motivate ragioni, l'Ente può sospendere la concessione per periodi di tempo limitati. La sospensione può essere richiesta, motivatamente, anche dal Concessionario, fermo restando che è facoltà dell'Ente valutare se accordarla o meno.

In caso di sospensione, l'Ente può stabilire la non debenza del canone finché perdura la sospensione medesima.

Art. 5 – Canone

Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente un canone di € (...../...) annui oltre IVA come per legge, da rivalutarsi nella misura del 100% dell'indice ISTAT con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il canone annuo dovrà essere

corrisposto al Comune di Grotte di Castro con rata unica entro l'esercizio finanziario di riferimento (entro il 31 gennaio di ogni anno). Per i primi due anni il concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone.

È fatta salva la facoltà, riconosciuta al Concedente, di rideterminare, in diminuzione, il canone in funzione delle migliorie apportate dal Concessionario, come meglio specificato appresso.

Art. 6 – Corrispettivo per il Concessionario

Il corrispettivo della concessione sarà costituito dai proventi delle tariffe applicate dal concessionario, che quindi avrà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione di dette tariffe.

Inoltre, il concessionario avrà altresì il diritto di percepire tutti i proventi derivanti dall'eventuale gestione del bar presente all'interno della struttura. In proposito si precisa che sarà onere del concessionario munirsi di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri, SCIA, nulla osta, comunicazioni, atti di assenso comunque denominati) richiesti dalla vigente normativa, anche sanitaria ed in materia di sicurezza del lavoro. Il concessionario inoltre ha il diritto di percepire tutti i proventi derivanti da eventuali distributori automatici che fossero installati nella struttura ed i proventi derivanti da eventuali forme di pubblicità in coerenza con la vigente disciplina in materia e da eventuali altre attività commerciali, svolte direttamente o tramite terzi.

Si precisa che il Concessionario potrà organizzare tutte le attività promozionali natatorie, amatoriali, ricreative, sportive, terapeutiche, purché non in contrasto con le finalità dell'impianto stesso. Il concessionario potrà attivare altri servizi a pagamento, oltre a quelli previsti, previa comunicazione scritta al Comune e fermo restando l'assolvimento, da parte di esso Concessionario, di tutti gli adempimenti previsti dalla

normativa vigente.

Il concessionario potrà attivare, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, altre attività economiche, all'interno dell'impianto natatorio, previa verifica della presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. In tal caso, sarà onere del concessionario munirsi di ogni licenza, autorizzazione, parere, comunicazione, nulla osta od altro atto di assenso comunque denominato richiesti dalle norme vigenti, anche in materia sanitaria. Tali licenze, autorizzazioni, pareri, comunicazioni, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati dovranno essere limitati al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto natatorio. Resta fermo che in nessun caso, l'esercizio del punto di ristoro possa costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale. Nel caso di anticipata risoluzione della concessione o alla sua scadenza naturale, il concessionario perde il diritto di esercitare tale attività senza vantare diritti di qualsiasi natura.

Le dette attività commerciali potranno essere svolte anche da soggetti terzi, purché nel rispetto delle norme vigenti e con il preventivo assenso del Concedente.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a garantire:

-Il pagamento del canone, salvo l'esonero per le prime tre annualità, a titolo di compensazione economica;

- La richiesta e l'ottenimento dalle competenti autorità delle prescritte licenze, autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalle norme vigenti per la conduzione e la gestione dell'impianto e di ogni attività ivi svolta;

- Il mantenimento in perfetta efficienza tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli

elettrici, termici ed antincendio, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti

dalla normativa vigente ed assicurando la conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli

impianti tecnologici;

- Lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti;

- Tutto il personale da adibire alle diverse funzioni inerenti la gestione. Impiego di

personale qualificato ed in particolare di bagnini/assistenti bagnanti muniti di relativo

brevetto in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle vasche dell'impianto;

- Il pagamento delle spese per il personale (compensi, oneri previdenziali ed

assistenziali, eventuale vestiario ecc...), applicando il CCNL di competenza;

- Gli adempimenti di tutti gli obblighi connessi con la conduzione e manutenzione della

centrale termica, nonché l'assunzione del ruolo di "terzo responsabile", così come

previsto dal DPR 412/1993 con le modifiche apportate dal D.P.R. n° 551/1999;

- La manutenzione ordinaria di tutta la struttura, sia estemporanea che programmata

(come dal piano di manutenzione proposto in sede di gara), con lo scopo di prevenire il

degrado e correggere i parametri funzionali degli impianti;

- Il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia di

impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare

il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato

e Regioni avente ad oggetto: "Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini

igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio". Il Comune ha facoltà di richiedere in

qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-

batterologico, delle acque contenute nelle vasche. I costi per il prelievo dei campioni e le

analisi degli stessi sono a totale carico del concessionario.

- La pulizia adeguata e frequente, a propria cura e spese, di tutti i locali e degli spazi

interni ed esterni di pertinenza, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale, applicando diligentemente la normativa vigente in materia e con l'osservanza delle ordinanze che l'ente Concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia.

- Gli interventi esterni comprendenti l'irrigazione dei prati, il taglio dell'erba, la potatura degli arbusti e delle piante, il conferimento in discarica del verde e lo sgombero della neve quando necessario e con mezzi adeguati.

- La custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione.

- L'acquisto dei prodotti di consumo e per la manutenzione di qualsiasi genere e lo svolgimento di un'accurata raccolta differenziata, anche con specifico riferimento ai rifiuti speciali.

- Le spese relative a fornitura di energia elettrica, di combustibile, utenza idrica e di ogni utenza del canone fisso e della linea telefonica, previo espletamento - a sua cura e spese

- degli adempimenti necessari per intestare a suo nome tutte le forniture medesime. Si precisa che l'Ente corrisponderà un contributo, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc...) di € 10.000,00 annui per i primi due anni;

- La presenza di un defibrillatore e di materiale di primo soccorso in quantità adeguata rispetto all'estensione dell'impianto ed al numero dei frequentatori;

- Il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, antincendio e sanitarie;

- Gli arredi e le attrezzature aggiuntive a quelle esistenti e la sostituzione di arredi e/o attrezzature considerate obsolete e da sostituire;

- Le attrezzature e materiale per la conduzione amministrativa;

-La vigilanza e custodia della struttura, con assunzione delle relative responsabilità e manleva dell'Ente da ogni responsabilità per danni cagionati a persone, cose e/o animali;

- L'osservanza di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza;

- La stipula delle polizze assicurative;

- L'acquisto del materiale d'uso e delle attrezzature minute (necessari al corretto svolgimento delle attività) compreso il materiale per il pronto soccorso ed il salvataggio

- Le spese per pubblicità e promozione.

- Le spese contrattuali.

- Le imposte, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione, dovute ai sensi di legge.

- La promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa.

- La definizione e la riscossione di tariffe per l'utenza.

- Ogni altro onere inerente la gestione, se non espressamente escluso.

- Provvedere in proprio alla riscossione dei biglietti di ingresso

- l'apertura dell'impianto per non meno di 9 mesi all'anno.

- la disponibilità di spazi acqua per attività delle scuole, durante l'orario scolastico, sulla base delle eventuali richieste che dovessero essere presentate;

- presentare una garanzia di importo pari a quello di aggiudicazione, la quale sarà escussa dall'Ente (per la parte di canone ancora dovuta) in caso di scioglimento anticipato del rapporto per fatto o volontà del concessionario medesimo.

Il Concessionario inoltre si obbliga a segnalare tempestivamente, e precisamente all'Ufficio Tecnico, ogni anomalia e/o problema inerente il complesso natatorio che

richiede un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune.

Art. 8 – Obblighi di servizio pubblico

Gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, per tutta la durata della concessione, e da questo accettati, sono i seguenti:

- applicazione tariffe agevolate per gli under 16 e per gli over 60;
- applicazione tariffe agevolate per i residenti nel Comune di Grotte di Castro;
- assicurare l'apertura dell'impianto, ordinariamente e salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti e/o giorni di festività, almeno quattro giorni alla settimana;
- pubblicizzazione delle attività e degli eventi attraverso i canali social (Facebook, Instagram ecc...);
- dotarsi di polizza assicurativa per danni a terzi per un massimale adeguato rispetto alle dimensioni dell'impianto ed alle attività ivi previste.

Art. 9 – Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente:

- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamentari intervenuti successivamente alla concessione;
- gli interventi di manutenzione straordinaria. Qualora tali interventi si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni causati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento;
- Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei differenziali e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nella struttura affidata in gestione.
- L'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto ai sensi del DPR n. 151/2011, il soggetto responsabile è individuabile nel gestore delle attività.

Art. 10 – Migliorie di cui all’offerta tecnica, ulteriori migliorie e rideterminazione del canone

La Concessionaria dovrà farsi carico di realizzare le opere oggetto di offerta tecnica in sede di gara. La Concessionaria si impegna a realizzare le migliorie offerte in sede di gara entro tre anni dall’affidamento della gestione. Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di cessazione anticipata, tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario - passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo, rimborso o altro sia dovuto al Concessionario medesimo, come sopra indicato.

Durante la concessione il Concessionario potrà inoltre realizzare ulteriori (rispetto a quelle di cui all’offerta tecnica) opere e manutenzioni straordinarie e migliorative (sempre a condizione che siano previamente autorizzati dall’Ente concedente e con esso concordati), le quali potranno determinare una rideterminazione del canone per il valore corrispondente, se ritenute dall’Ente funzionali al miglioramento della struttura e dei servizi offerti. Per interventi migliorativi si intendono, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione straordinaria, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ecc... Resta inteso che non rientrano tra le migliorie in parola quelle prospettate in sede di offerta tecnica, la cui realizzazione costituisce un obbligo per il Concessionario, senza che questi abbia alcunché a pretendere.

Art. 11 – Gestione del personale

Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato, tenendo in debito conto, l’esperienza maturata nello specifico servizio ed i curricula professionali. Il

personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti di brevetti previsti dalla vigente normativa. Il numero e l'organizzazione del personale dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività anche in relazione al numero dei giorni e alle ore di funzionamento dell'impianto e della tipologia di attività. Il personale deve essere in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle vasche dell'impianto.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario.

Il concessionario risponde in ogni caso, in qualsiasi sede (civile, penale ecc...) dell'opera del personale utilizzato, con espressa manleva del Concedente da qualsivoglia forma di responsabilità a qualunque titolo. Il personale posto alle dipendenze del gestore dovrà essere assunto nel rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro dipendente per la categoria di competenza e dovrà altresì essere tutelato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori, corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti e del relativo inquadramento contrattuale. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e

quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

della concessione svolta dal Concessionario medesimo anche in maniera prevalente.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità

fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per

assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e

sicurezza. In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario

deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione,

infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei

lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l'adozione delle misure

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all'esecuzione dei

servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle

suddette misure.

il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti

dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere

ambientale, di sicurezza, di igiene e comunque in ogni caso di danno causato dal

Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza,

imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi. Il Concessionario è responsabile

di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza,

imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli

obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza,

prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Art. 12 – Penalità

Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato e negli altri atti di gara, l'Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC o notifica invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.

Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di forza maggiore, il Comune di riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità dell'inadempimento, tenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del servizio, sia del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per gli inadempimenti di cui sopra vengono individuate le seguenti penali:

- Per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dell'impianto, alla conformità alle norme sanitarie dell'acqua delle vasche da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 300,00 da stabilire sulla base della gravità dell'inadempimento;

- Per mancata manutenzione ordinaria dell'impianto da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le cause di cessazione della concessione di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- Accertata carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa e imposti dal presente capitolato;

- Insolvenza o fallimento del concessionario;

- cessione del contratto;

- Effettuazione di modifiche strutturali all'impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune;

- Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, entro i termini previsti;

- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;

- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;

- Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;

- Reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura.

- In caso di gravi violazioni alle condizioni contrattuali della presente concessione, che rendano obiettivamente impossibile la continuazione nel rapporto fiduciario, contestate a mezzo lettera raccomandata o PEC o notifica al Concessionario;

- per il mancato pagamento del canone;

- per il mancato ingiustificato avvio della gestione nei termini pattuiti;

- per abbandono ingiustificato della gestione;

- nel caso in cui sia iniziata azione penale nei confronti del Concessionario per fatti inerenti alla gestione in oggetto;

- per il reiterato disinteresse relativamente agli impegni assunti con l'Ente;

- per la mancata realizzazione entro tre anni dalla data di concessione, delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Revoca

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 15 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di preavviso di almeno tre mesi.

Art. 16 – Garanzia definitiva e sua escussione

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fidejussoria definitiva n. _____ rilasciata da _____, per € _____ pari al _____ % dell'importo contrattuale. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché a garanzia del pagamento dei canoni residui in caso di scioglimento anticipato del rapporto. Invero, in caso di scioglimento anticipato del rapporto per fatto o volontà del concessionario, l'Ente potrà escutere (per la parte di canone ancora dovuta) la garanzia

definitiva prestata dal Concessionario medesimo.

In caso di escussione, la garanzia dovrà essere reintegrata/ricostruita fino a riportarla all'importo originario.

Art. 17 – Responsabilità

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone, animali e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali/attrezzature di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla concessione *de qua*, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche e ad adottare ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi terzi che, autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione Comunale, dovessero recarsi presso l'impianto, e risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero impianto natatorio e del furto delle cose consegnate in concessione, nonché dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate, nonché dei danni che si dovessero produrre a persone o animali, compreso il decesso.

Resta inteso che il Comune è esonerato espressamente da ogni responsabilità per danni alle persone, agli animali e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto e per cui resta responsabile il Concessionario.

Resta parimenti inteso che, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario produce polizza assicurativa n. emessa da in corso

di validità.

Resta inteso che con la stipula dell'assicurazione indicata il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi di cui al presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti che dovessero verificarsi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleva l'Amministrazione Comunale e/o dipendenti comunali e/o amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carenze o omesse manutenzioni ordinarie che sia posta in capo al concessionario – purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata come previsto ut supra.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 – Conduzione dell'impianto

Per tutta la durata della concessione, il concessionario si impegna a condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. Il concessionario si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone, animali o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il Concessionario si obbliga a segnalare con tempestività al Concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione.

Il concessionario si obbliga a garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, al mantenimento degli standard di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a garanzia della continuità del servizio e del rispetto dei parametri funzionali previsti dalla vigente normativa e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di esecuzione della concessione.

Gli obblighi di vigilanza e le responsabilità relative all'affidamento in parola si intendono assunti in via continuativa, per tutto il periodo di vigenza del rapporto, indipendentemente da un eventuale periodo giornaliero o stagionale di mancato esercizio-funzionamento della struttura.

Art. 19 - Riconsegna

Alla scadenza della concessione o comunque in ogni caso di cessazione del rapporto si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Qualora alla riconsegna dell'impianto natatorio si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e negli atti di gara.

Art. 20 – Sub-concessione

E' fatto divieto di subconcedere a terzi la concessione in parola, nonché di modificare la destinazione d'uso dell'impianto, pena la revoca della concessione stessa. E' concessa al Concessionario la facoltà, previa autorizzazione del concedente e subordinatamente alle eventuali prescrizioni imposte da quest'ultimo, di affidare a terzi la gestione di

eventuali attività commerciali che il concessionario medesimo intendesse attivare all'interno dell'impianto. Tali attività non possono protrarsi per un periodo superiore alla durata della concessione.

Il Concessionario può avvalersi, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, di altre imprese specializzate per il compimento delle attività che sono contrattualmente a proprio carico, quali: gestione dell'impianto di trattamento delle acque e relativa assistenza tecnica; esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria; servizi di pulizia; servizi di manutenzione del verde; gestione del servizio di vigilanza e controllo.

Nel caso di affidamento a terzi delle parti di servizio suindicate, resta impregiudicata ogni responsabilità in capo all'aggiudicatario e nulla sarà a questo dovuto.

Nei rapporti tra Concessionario ed i terzi affidatari il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i soggetti.

Art. 21 – Rendicontazione e verifica delle attività

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità separata di ogni movimento in entrata ed in uscita relativamente alla gestione dell'impianto natatorio.

Ogni anno, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento, il Concessionario dovrà presentare al Comune:

- un rendiconto relativo alla gestione dell'impianto nell'anno precedente, in coerenza con la contabilità "separata" di cui sopra;
- una dettagliata relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente ed alle eventuali migliorie realizzate.

La detta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del

Concessionario.

Art. 22 – Rispetto norme disciplinari, anticorruzione, antipedofilia

Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grotte di Castro, documenti di cui dichiara la piena conoscenza.

Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dall’art. 25-bis del DPR 4 novembre 2002, n. 313, secondo il quale “Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Grotte di Castro che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla detta norma in caso di violazione.

Art. 23 – Cause sopravvenute ex art. 67 D.Lgs. 159/2011

Qualora emergessero nel corso del rapporto una o più cause di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs n° 159/2011 il contratto sarebbe risolto di diritto.

Art. 24 – Regime delle spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico del Concessionario, così come i tributi e le tasse comunali previsti dalla legge (ad es. TARI).

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto altro qui non previsto e stabilito si fa riferimento alla vigente normativa in materia, tra cui il Codice civile.

Art. 26 - Registrazione

Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa.

Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2020 n. 136 e s.m.i., nonché le norme contenute nel D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario ha comunicato, con nota acquisita al prot. del, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, presso i quali eseguire i pagamenti, dedicati alle commesse pubbliche, che saranno utilizzati come strumento per transazioni finanziarie con il Comune correlate alla presente Concessione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 28 - Privacy e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Il Comune di Grotte di Castro informa l'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che si procederà al trattamento dei dati personali forniti dal Concessionario, nei limiti e secondo quanto indicato nell'informativa di cui agli atti di gara.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario viene designato come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Art. 29 – Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

Art. 30 – Condizioni generali del contratto

L'affidataria, con la firma del presente contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 e ss del c.c., le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamentari nel presente atto richiamate.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Le parti espressamente dichiarano di aver letto ed accettato in ogni loro parte le
determine richiamate in premessa, nonché il capitolato speciale di appalto, atti che
vengono firmati e conservati agli atti, e dispensano me ufficiale rogante dall'allegarli
al presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica e composto da n... pagine, è stato da me
Segretario Generale Rogante redatto.

Del detto atto ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla
loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo
approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1,
lettera s) e dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell'Amministrazione
Digitale, valida alla data odierna.

per l'Amministrazione Concedente

.....

per il Concessionario

sig.

Il Segretario Comunale

.....